



A.S. 2469 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”

**DOCUMENTO DI PROPOSTE DELLE CAMERE DI
COMMERCIO**

10a Commissione Industria, Commercio, Turismo
Senato della Repubblica

25 febbraio 2022

Illustre Presidente, Onorevoli Senatori,

Unioncamere, in rappresentanza delle Camere di commercio e dell'intero sistema camerale, non può che considerare favorevolmente l'approvazione da parte del Governo e l'avvio dei lavori di discussione da parte del Parlamento sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, un provvedimento lungamente atteso dopo la prima e unica Legge annuale per il mercato e la concorrenza approvata nel 2017.

Com'è noto, il nuovo disegno di legge annuale presentato dal Governo, oltre a contribuire alla prevista finalità di crescita economica, si inserisce a pieno titolo tra gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) contribuendo fattivamente al miglioramento del funzionamento dei mercati e alla tutela di imprese e consumatori, in un momento economico molto delicato per il nostro Paese.

PREMESSA E VALUTAZIONI GENERALI

È pensiero ormai consolidato che la concorrenza sia la forma di mercato che meglio garantisce al sistema economico di raggiungere, con l'aiuto di opportuni interventi regolatori dello Stato, un equilibrio che apporti benefici sia alle imprese che ai consumatori e permetta al sistema economico un'allocazione efficiente delle risorse.

La tutela e la promozione della concorrenza trovano il loro presidio nei Trattati europei e nella Commissione Ue come autorità antitrust e, a livello nazionale, nella legge generale per la tutela della concorrenza del 1990 (Legge 10 ottobre 1990, n. 287) e nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) chiamata ad attuarla. Un presidio per la tutela della concorrenza che è stato rafforzato poi nel 2009 con l'istituzione della "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".

L'articolo 47 della legge n. 99/2009 prevede, infatti, che ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita la Conferenza unificata, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenti alle Camere il "disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza".

L’obiettivo della legge annuale sulla concorrenza è quello di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, che costituiscono un aggravio per le attività produttive e una barriera all’entrata per le imprese e all’apertura dei mercati, nonché di promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori.

Unioncamere non può che guardare con estremo interesse e favore all’inclusione della legge sulla concorrenza tra gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al suo inserimento tra le riforme “abilitanti”.

Nel PNRR, dove la parola concorrenza è citata ben 43 volte, si considerano la tutela e la promozione della concorrenza, principio cardine dell’Unione europea, un fattore essenziale per la crescita economica e l’equità, in quanto la concorrenza non risponde solo alla logica del mercato, ma può anche contribuire ad una maggiore giustizia sociale. Con questo disegno di legge si approvano norme che, sposando suddetti principi, contribuiranno ad agevolare l’attività economica e d’impresa e favoriranno la piena attuazione del Piano.

A tal fine, secondo Unioncamere, la cadenza annuale della “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” va assicurata, essendo essa essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione, al fine di verificare se permangano vincoli normativi alle dinamiche competitive e all’efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico sempre in piena evoluzione.

Il grado di concorrenza di un Paese può essere sinteticamente misurato dall’Indice di regolamentazione del mercato dei prodotti (PMR) sviluppato dall’OCSE. Sulla base di questo indicatore, **l’Italia ha una qualità della regolamentazione in linea con la media dei Paesi OCSE, ma risulta meno competitiva** se confrontata con Spagna e Germania, due dei suoi principali concorrenti sui mercati. Miglioramenti del PMR, quindi maggiori livelli di concorrenza, sono correlati ad una più efficiente allocazione delle risorse, minori margini di profitto (quindi prezzi più bassi per i prodotti consumati dalle famiglie) e maggiori investimenti. Il “disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza” va in questa direzione, con l’obiettivo di rendere il nostro Paese più moderno ed efficiente.

IL DDL CONCORRENZA

Entrando nel merito del disegno di legge, esso si compone di 32 articoli e contiene disposizioni che, nell’intenzione del legislatore condivisa da Unioncamere, sono finalizzate

alla rimozione delle barriere all'entrata nei mercati di diversi settori industriali, fra cui i servizi pubblici locali a rilevanza economica e il trasporto pubblico locale, l'energia, nonché di promozione allo sviluppo di infrastrutture digitali. Temi strategici per la modernizzazione del Paese e per l'attuazione delle "transizioni gemelle" (ecologica e digitale) centrali per l'attuazione del PNRR.

Sul piano strettamente economico il disegno di legge contiene, inoltre, norme finalizzate al corretto funzionamento dei regimi concessori. Tra queste, di particolare importanza, le norme in materia di porti, di distribuzione di gas naturale ed energia idroelettrica che costituiscono, in questo particolare ciclo economico post-pandemico, dei fattori di sviluppo per la crescita dei territori e per le imprese.

Inoltre, il disegno di legge introduce disposizioni volte a garantire valori di giustizia sociale, ai quali Unioncamere dedica particolare attenzione. Di particolare interesse sono le norme relative ai servizi pubblici locali, finalizzate ad assicurare una migliore prestazione di servizi essenziali per la collettività; le norme su concorrenza, energia e sostenibilità ambientale; e le norme su concorrenza e salute. Temi estremamente sensibili in questa fase storica conosciuta dal nostro Paese.

Riveste diretto interesse per Unioncamere, l'ampia delega per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione pro concorrenziale, di particolare impatto sulle imprese e la cui attuazione sarà davvero strategica per il sistema Paese.

In particolare, la delega prevede la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle attività oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio-assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva. Essa, una volta attuata, rappresenterebbe una meritoria attività di eliminazione di vincoli ingiustificati o sproporzionati sulle attività economiche, ma anche di modernizzazione della PA attraverso una reale digitalizzazione dei procedimenti e degli adempimenti amministrativi.

Un'altra delega, che riveste particolare rilievo per il sistema camerale, ha come principale obiettivo la semplificazione della disciplina dei controlli sulle attività economiche per renderli più efficaci, efficienti e coordinati che include anche un innovativo principio di valorizzazione dei comportamenti virtuosi delle imprese, anche attraverso strumenti premiali.

IL RUOLO DEL SISTEMA CAMERALE NELLA SEMPLIFICAZIONE

Come detto, il sistema camerale apprezza in particolare le importanti deleghe inserite dal Governo nel disegno di legge che rafforzano le semplificazioni - anche volte a velocizzare l'attuazione del PNRR - e che razionalizzano i controlli sulle attività produttive.

Le Camere di commercio, istituzioni pubbliche al servizio delle imprese sul territorio, sono da sempre enti pionieri e precursori di grandi riforme, due su tutte: quella digitale e quella della Pubblica Amministrazione (con la recente riorganizzazione che ne ha ridotto il numero tramite accorpamenti). In particolare, sulla prima, fin dagli anni '90 le Camere di commercio hanno aperto la strada della trasformazione telematica e digitale con il Registro delle imprese italiano, primo esempio in Europa di registro pubblico delle imprese totalmente telematico, riconosciuto da più parti quale *best practice*. Attraverso il Registro delle imprese, interamente digitalizzato, le Camere di commercio oggi garantiscono la tempestività dell'informazione economica su tutto il territorio nazionale - compresa l'essenziale funzione di pubblicità legale - riguardante 6,1 milioni di imprese, 10 milioni di amministratori, 1,3 milioni di professionisti italiani.

Questa premessa e questi dati sono fondamentali per ribadire che **gli imponenti investimenti ed il costante lavoro di potenziamento** operati nel tempo dal sistema camerale **hanno fatto sì che oggi il Registro delle imprese sia** non solo il mezzo tecnologico da cui passano milioni di accessi alle informazioni ogni anno (23 milioni di visure in media) ma **anche lo strategico strumento attraverso cui attuare misure e servizi di semplificazione: molti già realizzati** (uno su tutti, il SUAP), **altri da realizzare e con un potenziale enorme (ad es. il fascicolo di impresa), anche ai fini dell'attuazione dei principi del DDL Concorrenza.**

L'approccio alla semplificazione, connaturato nelle Camere di commercio, negli anni è stato tradotto in azioni concrete grazie al patrimonio di conoscenze - fatto di mirata formazione del personale -, di tecnologia e di strumenti che costituiscono la cifra identificativa del Sistema camerale nel panorama della Pubblica Amministrazione.

Secondo stime Unioncamere - Centro Studi G. Tagliacarne, una riduzione/semplificazione anche solo del 25% delle procedure amministrative comporterebbe un incremento aggiuntivo (rispetto all'assenza di interventi) del Prodotto interno lordo dell'1,8% entro il 2026. In termini di tempo, inoltre, gli

adempimenti burocratici “costano” alle piccole e medie imprese, rispettivamente, tra i 45 e i 190 giorni da parte di un collaboratore dedicato. L’insieme di queste criticità comportano elevati costi di gestione che variano a seconda della dimensione di impresa (sono stati stimati costi compresi tra i cento e settecentomila euro all’anno a seconda se una impresa è di piccole o medie dimensioni) che incidono sul livello di competitività delle nostre imprese rispetto ai loro principali *competitors*.

È anche per questo che negli ultimi mesi **Unioncamere ha sentito l’esigenza di costituire una Commissione permanente per la Semplificazione, con la partecipazione delle confederazioni imprenditoriali dei diversi settori**: l’obiettivo è quello di costruire un luogo permanente di confronto dove giungere alla condivisione di proposte concrete di semplificazione e di riduzione degli adempimenti burocratici a carico delle imprese, da proporre all’attenzione dei decisori pubblici.

La Commissione si prefigge l’obiettivo di una **“semplificazione dal basso” – molto più pragmatico rispetto alle finalità degli incisivi provvedimenti all’esame del Governo e del Parlamento in questi mesi, tra cui proprio il DDL Concorrenza** - che possa individuare, in maniera condivisa e sinergica con le Associazioni, quei passaggi burocratici e amministrativi “ostili” che gli imprenditori si ritrovano ad affrontare nella loro quotidianità e portarli all’attenzione del legislatore.

Per quanto di interesse del DDL Concorrenza, ad esempio, la Commissione potrà fornire il proprio contributo nell’ambito della poderosa attività di attuazione dell’art. 23 sulla ricognizione dei regimi amministrativi e di semplificazione mediante eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari.

VALUTAZIONI SU ARTICOLI DI PARTICOLARE INTERESSE

L’**articolo 23** (*Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza*) delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione mediante eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari.

Sono previsti criteri e principi generali volti, in gran parte, a tipizzare e individuare le attività private soggette ai diversi regimi, semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione, nonché digitalizzare le procedure.

I medesimi obiettivi sono stati ripresi ed inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che prevede lo screening dei procedimenti amministrativi, identificandone i regimi di esercizio, nonché la conseguente semplificazione dei procedimenti, mediante eliminazione delle autorizzazioni non giustificate da motivi imperativi di interesse generale, estensione dei meccanismi di silenzio-assenso ove possibile o adottando gli strumenti di SCIA o della mera comunicazione.

La norma appare utile e necessaria per proseguire il lavoro già intrapreso a partire dalla legge delega n. 124/2015, nell'ottica di una maggiore liberalizzazione e, contestualmente, di una migliore ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private.

A tal proposito **sarebbe utile proporre l'inserimento, tra i criteri di delega, di un principio che consenta di proseguire la positiva esperienza del lavoro di adozione della modulistica standardizzata e unificata.**

Il completamento delle attività di tipizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo sono un presupposto indispensabile per procedere ad una successiva informazione chiara e corretta alle imprese sui regimi che gli saranno applicati e alla digitalizzazione "usabile" ed "efficace" del relativo procedimento. Ciò porterebbe una conseguente riduzione dei costi da parte delle imprese, in particolare di quelli gravanti sulle aziende di più piccole dimensioni.

La lettera f) dello stesso comma, poi, **affronta direttamente il tema della digitalizzazione degli adempimenti che per le imprese implica principalmente i rapporti con lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP):** per questa ragione andrebbe sottolineato che i previsti decreti legislativi di attuazione dovranno coordinarsi con il regolamento sul SUAP di cui al DPR n. 160 del 2010 e all'allegato tecnico dello stesso che è stato aggiornato lo scorso dicembre, in modo da completare i requisiti del procedimento digitale in un'ottica di efficienza del Sistema degli sportelli unici.

La piena attuazione di quanto previsto nell'articolo 23, oltre a favorire lo snellimento delle procedure, secondo Unioncamere, farebbe meglio orientare le imprese negli iter burocratici da

seguire, ridurrebbe le incertezze e le difficoltà degli operatori oltre a facilitare la standardizzazione della modulistica.

A tal proposito, **tenuto conto che Unioncamere, in rappresentanza del Sistema delle Camere di commercio, provvede alla gestione dello sportello digitale SUAP** (attraverso il sito “impresainungiorno.gov.it”) **per la maggioranza dei comuni italiani, si propone di aggiungerla alle istituzioni “da sentire” nell’ambito dell’iter per l’emanazione dei decreti attuativi di cui al comma 3.**

L’articolo 24 (*Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche*) delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell’attività di impresa, consentire l’accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l’interoperabilità delle banche dati.

A tal proposito si evidenzia **l’importanza dell’accesso ai dati e dello scambio delle informazioni** da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione delle verifiche **anche attraverso l’interoperabilità delle banche dati**, secondo la disciplina recata dal codice dell’amministrazione digitale anche al fine di evitare di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in possesso delle Pubbliche Amministrazioni.

Su questo tema, **Unioncamere suggerisce un maggiore utilizzo e la valorizzazione del “fascicolo d’impresa”**, da connettere all’emanando Regolamento attuativo dell’articolo 4, comma 6, del D. Lgs. n. 219 del 2016 relativo alla formazione e gestione del Fascicolo informatico d’impresa.

Il Fascicolo informatico d’impresa, gestito dal Sistema delle Camere di Commercio, è il luogo informatico di raccolta dei dati dell’impresa (e del soggetto economico iscritto al REA) e di conservazione dei documenti relativi all’esercizio dell’attività.

La finalità è quella di mettere a disposizione di tutta la pubblica amministrazione, e dunque anche delle Autorità che svolgono i controlli sulle imprese, una raccolta completa, aggiornata ed esaustiva di tutta la documentazione amministrativa che riguarda l’attività esercitata dall’impresa. I documenti raccolti nel Fascicolo, infatti, sono

organizzati in classi omogenee, secondo una tassonomia allegata all'emanando Regolamento, che prevede **anche una classe appositamente dedicata alla raccolta - e alla conseguente messa a disposizione - dei “Verbali di ispezione e di controllo”**.

È evidente che una rapida emanazione del suddetto Regolamento potrà fornire un solido supporto per dare seguito ai principi di cui alle lettere c), d), g), i) ed l) dell'articolo 24 sul coordinamento e la programmazione dei controlli, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti, dell'accesso ai dati e dello scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati, della verifica e valutazione degli esiti dell'attività di controllo. Soprattutto, **ciò potrà finalmente avvenire nel rispetto del divieto per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei controlli sulle attività economiche, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso.**

Si suggerisce pertanto un'integrazione della lettera g), sottolineandone l'importanza, e l'aggiunta di Unioncamere tra le istituzioni “da sentire” relativamente all'iter da seguire per l'emanazione dei decreti attuativi.

L'articolo 25 (*Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa*) interviene sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, riducendo da sette a quattro giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica, all'interessato (che ha presentato la comunicazione) e al registro delle imprese (che accoglie la comunicazione) i dati definitivi relativi alle posizioni registrate. Si tratta di dati ulteriori rispetto al codice fiscale e partita IVA, i quali, ai sensi della disciplina già vigente, sono comunicati immediatamente.

Unioncamere condivide l'obiettivo del legislatore di prevedere un'ulteriore riduzione dei tempi per la comunicazione unica per la nascita dell'impresa da 7 a 4 giorni e ciò costituisce un passo importante per potenziare lo scambio di informazioni tra le banche dati pubbliche e la creazione di una piattaforma unica.

L'articolo 26 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per la semplificazione e il riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato*) delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato

unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali.

Unioncamere valuta positivamente l'approccio proposto dall'articolo 26 per la semplificazione e il riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato, considerandolo uno strategico processo di "ingegnerizzazione" istituzionale per favorire la nascita di nuove imprese e la loro crescita.

In particolare, si condivide la previsione inserita nel comma 1, lett. a), tesa ad individuare le *"autorità incaricate del controllo"*, nell'ottica di riorganizzazione, riordino e semplificazione della normativa vigente, garantendo una netta definizione delle competenze.

A riguardo, occorre ricordare **che l'art. 2, comma 2, lett. c) della Legge n. 580/1993 s.m.i. attribuisce alle Camere di commercio le funzioni di vigilanza del mercato e che le singole normative settoriali ne circoscrivono l'ambito di applicazione.**

In tale contesto, si fa presente che alcune normative settoriali - nello specifico, il D.lgs. 206/2005 (Codice del consumo) e il D.lgs. 86/2016 (attuazione della direttiva 2014/35/UE sul mercato del materiale elettrico) - non prevedono una espressa attribuzione di competenze ispettive e sanzionatorie in capo alle Camere di commercio. **Ad oggi, le attività di controllo sono svolte dagli enti camerali sulla base di apposite convenzioni, siglate con il Ministero dello sviluppo economico. Un'attribuzione normativa chiara consentirebbe di svolgere le predette funzioni, comprese quelle sanzionatorie, in modo stabile, garantendo peraltro certezza e trasparenza nei confronti degli operatori economici vigilati.**

Si apprezza, poi, la previsione di cui al comma 1 lett. e) relativa al *"rafforzamento della digitalizzazione delle procedure di controllo, di vigilanza e di raccolta dei dati, anche al fine di favorire l'applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale per il tracciamento di prodotti illeciti e per l'analisi dei rischi"*. Nello specifico, la messa a fattor comune e l'accessibilità dei dati inerenti alle attività ispettive svolte da parte degli organi di controllo eviterebbe la duplicazione dei controlli su prodotti eventualmente già prelevati e vigilati in precedenza.

Inoltre, si pone l'attenzione sull'**importanza di condividere procedure di controllo omogenee tra i vari organi deputati di controllo** (tra cui, oltre alle Camere di commercio, si citano a titolo esemplificativo: Guardia di Finanza, Agenzia dei Monopoli e delle Dogane,

Carabinieri NAS, Polizia Municipale), **al fine di garantire uniformità di comportamento e di interpretazione normativa in favore degli operatori economici controllati.**

Si condivide la necessità inserita nel comma 1 lett. g), di “(...) *previsione di misure specifiche per le attività di vigilanza sui prodotti offerti per la vendita online o comunque mediante altri canali di vendita a distanza e ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/1020*”. A riguardo, infatti, si fa presente che nel vigente panorama normativo nazionale non sono presenti disposizioni sostanziali e sanzionatorie relative alla commercializzazione di prodotti venduti on line, fatta eccezione per il comparto tessile e, in parte, per i prodotti connessi all’energia. Ciò determina, allo stato attuale, la minor efficacia di eventuali controlli svolti a cura degli organi deputati e una minor deterrenza degli illeciti.

Appare poi particolarmente utile **favorire lo sviluppo di una Rete di laboratori di prova nazionali, al fine di consentire una adeguata copertura sul territorio nazionale del fabbisogno di analisi di campione.** Alcuni settori, come ad esempio quelli relativi alla puericoltura e ai prodotti connessi all’energia, vedono la presenza di pochissimi Laboratori accreditati a fronte di un numero sempre più crescente di prodotti da controllare.

Con riguardo alla lettera h) del comma 2, nel condividere la necessità di un “*riordino e revisione della normativa vigente, del sistema sanzionatorio da applicare per le violazioni del regolamento (UE) 2019/1020 e delle normative indicate all'allegato II del medesimo regolamento (UE) 2019/1020, nel rispetto dei principi di efficacia e dissuasività nonché di ragionevolezza e proporzionalità*”, si conferma la piena disponibilità del Sistema camerale nel contribuire all’attività di revisione della disciplina di riferimento, avendo cura di graduare le responsabilità degli operatori economici, distinguendo quelle più pregnanti della fabbricazione (come è noto, infatti, è in capo al fabbricante l’obbligo di dotare i prodotti dei requisiti essenziali di sicurezza) da quelle inerenti alla commercializzazione dei prodotti.

Con grande favore viene poi accolta la proposta relativa alla “*previsione della riassegnazione di una quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate, da destinare agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza, di controllo e dell'ufficio unico di collegamento*”. Ciò consentirà a tutti gli organi di controllo, comprese le camere di commercio, **di dotarsi di un meccanismo di autosufficienza finanziaria per la realizzazione delle attività controllo** (nello specifico, controllo documentali analisi di campione e revisione di analisi), **caratterizzate da particolare onerosità.**

In relazione alla lettera g) del comma 1, inerente la “*definizione delle ipotesi in cui è ammesso il recupero, totale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1020 o parziale, dall'operatore economico dei costi delle attività di vigilanza, dei relativi procedimenti, dei costi che possono essere recuperati e delle relative modalità di recupero*”, si segnala infine l'importanza di prevedere un meccanismo chiaro e fluido, che non costituisca in capo agli organi di controllo un aggravio amministrativo particolarmente oneroso in termini di impiego di risorse umane e finanziarie (soprattutto nell'ipotesi, ricorrente, in cui l'operatore economico risiede fuori del territorio nazionale).

PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 23.

(Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza)

All'articolo 23, comma 3, dopo la parola "sentite" sono inserite le seguenti: "Unioncamere e"

Art. 24.

(Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche)

Alla lettera g), dopo le parole "anche attraverso" sono aggiunte le seguenti: "l'alimentazione e l'interrogazione del Fascicolo informatico d'impresa di cui alle Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art 2, comma 2, lettera b) e".

All'articolo 24, comma2, dopo la parola "sentite" sono inserite le seguenti: "Unioncamere e"